

Sede, Direzione, Uffici:
Largo Domenico Divella, 1 Rutigliano (BA)
Tel. +39-080.47.79.111 +39-080.47.61.001
+39-080-47.61.377 Fax +39-080.47.62.056
Export Fax +39-080-47.61.870
www.divella.it
e-mail:divella@divella.it
export@divella.it

Stabilimenti:
RUTIGLIANO - Tel. +39-(0)80.47.69.327
NOICATTARO - Tel. +39-(0)80.47.93.302

Registro Imprese di Bari N. 00257660720
Cod. Fisc. e Part. IVA 00257660720
R.E.A. CCLAA di Bari N. 35658
C/C Postale N. 12607701

F. Divella S.p.A.

Capitale sociale versato € 2.120.000,00

70018 RUTIGLIANO (BARI) ITALY



**Egredi Consiglieri
Comune di Rutigliano**

Apprendo con sgomento che, con modifica intervenuta poche ore prima della seduta di Consiglio Comunale già da tempo calendarizzato per il giorno 15.12.2015, all' o.d.g. è stato inserito il punto relativo al "Superamento art. 13 delle norme tecniche di attuazione del P.I.P. di Via Adelfia", attraverso il quale si vuole consentire nell'area in cui sorge lo stabilimento Divella l'esercizio di attività insalubri.

Fermo restando che i numerosi profili di irregolarità amministrativa che affliggono tale processo decisionale saranno evidenziati presso le competenti sedi giurisdizionali, ho l'obbligo di informare il Consiglio che in relazione alla vicenda in questione, la F. Divella S.p.A. ha depositato denuncia a firma congiunta dello scrivente con gli avvocati Michele Laforgia e Alessandro Dello Russo alla competente Procura della Repubblica, nella quale è stata evidenziata la palese illiceità della proposta di modifica e gli evidenti profili di reato a carico di coloro che stanno perpetrando un chiaro disegno criminoso diretto a danneggiare in modo irreparabile la società.

Aggrava la situazione il fatto che la proposta di delibera si fonda sulla falsa affermazione secondo la quale l'impianto Divella immetterebbe in atmosfera ammoniacale delle vasche di trattamento dei reflui del processo produttivo. In realtà da due anni le vasche citate dal consulente del Comune nel parere allegato alla delibera di Giunta (che mai hanno prodotto ammoniacale o altre sostanze pericolose presenti nei reflui se non nei limiti di eventuali tracce) non esistono più, in quanto lo stabilimento è direttamente collegato con l'impianto fognante da tempo presente nel PIP.

E' invece depistante il richiamo alla libertà di stabilimento. Come infatti rileva la sentenza Tar Lombardia, Milano, I sez. 20 febbraio 2015, n. 521, si esclude dal diritto di stabilimento quell'impresa che incontra un limite connesso alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

E' questo il caso di danno ambientale sul quale opera l'art. 13 NTE PIP, abrogando il quale si dimostra soltanto di voler rinunciare alla legalità, ammettendo nel PIP produzioni ed emissioni insalubri come quella della Magel in favore della quale il Consiglio è chiamato a votare senza alcuna giustificazione di urgenza, commettendo un atto illecito produttivo di danno non solo all'impresa Divella s.p.a., ma anche all'intera comunità cittadina.

Un provvedimento amministrativo fondato su un presupposto inesistente sarebbe anche ideologicamente falso, anche sotto il profilo penale.

Distinti saluti.

Rutigliano, lì 15 dicembre 2015

F. DIVELLA S.p.A.
CONSIGLIERE DELEGATO
Dr. Francesco Divella

Sigla del compilatore	Sigla del responsabile
--------------------------	---------------------------

